Servizio studi
del Senato

n.b. nota breve

N. 78 - giugno 2015

A.S. n. 112-A Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio

Il Contenuto

Il disegno di legge in titolo, approvato dalla Commissione giustizia l'11 settembre 2013, interviene in materia di **responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio**.
Nel merito il provvedimento si compone di tre articoli.

L'articolo 1 del disegno di legge integra l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungendo **due nuove fattispecie alla elencazione degli illeciti disciplinari dei magistrati commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni (*vedi infra)*.**
Più nel dettaglio, la nuova **lettera i-*bis)*** sanziona sul piano disciplinare le esternazioni che "nel contesto in cui sono rese rivelano l'assoluta e oggettiva assenza dell'indipendenza, della terzietà e dell'imparzialità necessarie per il corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali". La successiva **lettera i-*ter)***, reca, invece, una norma di chiusura, che attribuisce rilevanza sul piano disciplinare anche ad "ogni altro comportamento idoneo a compromettere in modo concreto, reale e grave l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza, nel contesto o nell'ufficio giudiziario in cui il magistrato esercita le proprie funzioni".

L'articolo 2 del disegno di legge modifica l'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il quale, in deroga alla guarentigia della inamovibilità della sede, prevede che i magistrati possano, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del CSM, quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dal regio decreto sull'Ordinamento giudiziario **o quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità**. La proposta in esame al fine di assicurare un più chiaro discrimine tra l'ipotesi del trasferimento disciplinare e quella del trasferimento amministrativo sostituisce il riferimento a " qualsiasi causa indipendente da loro colpa" con l'inciso "**per qualsiasi situazione non riconducibile ad un comportamento volontario del magistrato"**.

Infine **l'articolo 3** reca statuizioni di diritto intertemporale. Più nel dettaglio il **comma 1** dispone la sospensione per un periodo di sei mesi di tutti i procedimenti di trasferimento, di cui al citato regio decreto legislativo, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riguardo a tali procedimenti si prevede la remissione al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le proprie determinazioni in ordine all'eventuale esercizio dell'azione disciplinare. Il **comma 2** dell'articolo 3, da ultimo, prevede che con riguardo ai procedimenti pendenti trovi applicazione la disposizione di cui all'articolo 2.

La responsabilità disciplinare dei magistrati: quadro legislativo

La responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari è regolata dal **decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109**, adottato in attuazione della legge delega di riforma dell'ordinamento giudiziario 25 luglio 2005, n. 150. Il decreto n. 109 in vigore dal 19 giugno 2006 ha dato un nuovo assetto alla responsabilità disciplinare dei magistrati, riformulando quasi interamente la disciplina previgente, tradizionalmente fondata sui precetti costituzionali nonché sul regio decreto legislativo sulle guarentigie della magistratura n. 511 del 1946 e sulla legge n. 195 del 1958 istitutiva del CSM, e introducendo rilevanti novità sia sul piano sostanziale (con riguardo agli illeciti e alle sanzioni), sia sul piano processuale (in relazione al procedimento disciplinare). Significative modifiche sono state apportate al decreto legislativo citato dalla legge 24 ottobre 2006, n. 269. Il decreto consta di 34 articoli divisi in quattro capi, rispettivamente dedicati alla normativa di diritto sostanziale sulla responsabilità disciplinare (capo I), al procedimento disciplinare (capo II), alle incompatibilità, alla dispensa dal servizio ed al trasferimento d'ufficio (capo III), alle disposizioni finali ed all'ambito di applicazione (capo V).

Appare opportuno, in considerazione del tenore dell'intervento legislativo in esame, limitare la breve ricognizione normativa all'analisi della questione relativa alla **tipizzazione degli illeciti disciplinari** e in particolare **alla trattazione delle condotte rilevanti sul piano disciplinare e commesse fuori dall'esercizio delle funzioni**. Il decreto legislativo n. 109, infatti, (a differenza della previgente disciplina, di cui all'articolo 18 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946, che si limitava a configurare l'illecito ogni qualvolta il magistrato mancasse ai suoi doveri o tenesse una condotta immeritevole o compromettente per il prestigio dell'ordine giudiziario, affidando l'individuazione delle singole ipotesi alla sezione disciplinare del CSM), contempla **tre specifiche categorie di illeciti disciplinari: quelli commessi dal magistrato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie** (articolo 2); **quelli commessi fuori dall'esercizio delle funzioni** (articolo 3) e **gli illeciti disciplinari conseguenti a reato** (articolo 4).

L'articolo 3 elenca gli **illeciti disciplinari commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni**. La prima fattispecie (**lettera a**) identifica una condotta logicamente incompatibile con il ruolo e la funzione sociale del magistrato, cioè l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri (dunque, una forma di "abuso"). Le fattispecie di cui alle **lettere b)[1] ed e)[2]** assicurano in misura prevalente la credibilità personale del magistrato ed il prestigio dell'istituzione giudiziaria.

Le **lettere c) e d)** attribuiscono rilevanza disciplinare rispettivamente all'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del CSM e allo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria. **Le lettere g)[3], h)[4] ed i)[5]** (queste ultime due come modificate dalla legge n. 269) inibiscono condotte che, seppur legittime qualora poste in essere dai cittadini, non possono essere consentite al magistrato in nome dei valori fondamentali che ispirano l'eser-

---

[1] b) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone.

[2] e) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonché ottenere, direttamente o indirettamente, prestititi o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti.

[3] g) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

[4] h)l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato.

5 i) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste.

cizio della funzione giudiziaria; dette previsioni si richiamano ad esigenze di ordine costituzionale, di cui costituisce chiara espressione il divieto di iscrizione a partiti politici (articolo 98 Cost.). La legge n. 269 del 2006 ha abrogato **le lettere f) ed l)** riguardanti, rispettivamente, la qualificazione come illecito disciplinare della pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine a un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o le modalità di espressione del giudizio sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo, e di ogni altro comportamento idoneo a compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza. Inoltre la legge del 2006 ha inserito un'ulteriore disposizione nel decreto legislativo, l'articolo 3 *bis,* che esclude, in ogni caso, la configurabilità dell'illecito disciplinare **quando il fatto è di scarsa rilevanza**.

a cura di Carmen Andreuccioli

L'ultima nota breve:
Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche (AA.SS. nn. 859, 1357, 1378, 1484 e 1553-A)
(n. 77 - giugno 2015)

nota breve
sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:
http://www.senato.it – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

www.senato.it